

STATUTO

IL CERCHIO SOCIETA' COOPERATIVA CONSORTILE SOCIALE

DATI ANAGRAFICI

Indirizzo Sede legale: VITERBO VT VIA G.ROSSINI 22

Numero REA: VT - 124116

Codice fiscale: 01722860564

Forma giuridica: SOCIETA' COOPERATIVA CONSORTILE

Indice

Parte 1 - Protocollo del 01-12-2023 - Statuto completo	2
--	---

Allegato "B" alla raccolta n. 43.772	
STATUTO	
TITOLO I	
DENOMINAZIONE - SEDE - DURATA	
Articolo 1	
E' costituito ai sensi dell'art. 27 D.Lgs. C.P.S. del	
14/12/1947 n.1577 e dell'art. 8 della Legge 08/11/1991	
nr.381, il Consorzio di Cooperative sociali denominato "Il	
Cerchio Società Cooperativa Consortile Sociale".	
Articolo 2	
Il Consorzio ha sede in Viterbo.	
Il Consorzio può istituire sedi secondarie, filiali, succur-	
sali, agenzie e rappresentanze.	
Articolo 3	
Il Consorzio ha la durata fino al 31/12/2101 e potrà essere	
prorogato con delibera dell'Assemblea Straordinaria.	
TITOLO II	
SCOPO - OGGETTO	
Articolo 4	
La società nel rispetto dei principi e del metodo della mu-	
tualità senza finalità speculative si propone, tramite la ge-	
stione in forma associativa, lo svolgimento delle attività	
per l'inserimento lavorativo di persone svantaggiate e di fa-	
vorire la destinazione al lavoro nei confronti di coloro che	
vivono in condizioni di disagio e di abbandono, siano essi	

	detenuti, profughi, handicappati, anziani, tossicodipendenti,	
	ecc. .	
	Operando secondo questi principi, intende svolgere in modo	
	stabilmente organizzato e senza fini di lucro, qualsiasi at-	
	tività volta a favorire le cooperative associate e non, nel	
	raggiungimento dei loro fini, nonché a promuovere la costitu-	
	zione di nuove cooperative di solidarietà sociale e lo svi-	
	luppo dei valori morali e sociali della società tutta.	
	A tal fine il Consorzio si propone di:	
	1. stimolare la collaborazione tra le cooperative con fina-	
	lità di promozione umana e di inserimento sociale dei citta-	
	dini che soffrono condizioni di svantaggio e di emarginazio-	
	ne, anche coordinando l'attività tra le cooperative stesse,	
	in modo da renderla più produttiva ed incisiva sul tessuto	
	sociale;	
	2. realizzare servizi di supporto e di consulenza gestionale	
	e offrire quanto altro necessario ivi compreso il sostegno	
	finanziario, alle cooperative consorziate per migliorare la	
	loro efficacia operativa;	
	3. gestire attività di formazione professionale ed addestra-	
	mento, realizzate anche con l'ausilio della Regione Lazio,	
	del Ministero del Lavoro, del Fondo Sociale Europeo e di tut-	
	ti gli Enti competenti, volte a stimolare ed a accrescere la	
	coscienza cooperativistica, nonché specifiche competenze e	
	professionalità dei soci e non soci e di quanti partecipano	

	all'attività delle cooperative;	
	4. favorire lo sviluppo e la produttività sociale ed economi-	
	ca dell'attività lavorativa delle cooperative anche commer-	
	cializzandone i prodotti e i servizi ed offrendoli a terzi,	
	ivi compresi Enti pubblici e privati direttamente o tramite	
	gare di appalto, licitazioni, ecc.;	
	5. attuare, sia direttamente che tramite le cooperative socie	
	iniziative di formazione, informazione e sensibilizzazione,	
	dei cittadini e degli Enti pubblici sui problemi dell'emargi-	
	nazione anche con attività editoriali quali pubblicazioni di	
	libri, opuscoli, riviste, video, compact disk e altro; gesti-	
	re sportelli di informazione e sostegno di tutte le fasce	
	svantaggiate nonché dei cittadini immigrati;	
	6. coordinare il rapporto con gli Enti pubblici e partecipare	
	a gare di appalto, licitazioni private indette dagli stessi,	
	stipulando convenzioni e contratti relativi a qualsiasi set-	
	tore di attività svolta dalle cooperative associate;	
	7. sollecitare e promuovere l'emanazione di provvedimenti le-	
	gislativi ed amministrativi che riconoscano e sostengano le	
	cooperative di solidarietà sociale;	
	8. promuovere e favorire attraverso adeguati interventi il	
	sorgere di nuove iniziative di cooperazione di solidarietà	
	sociale;	
	9. gestire sia direttamente che congiuntamente che tramite le	
	cooperative socie i lavori di cui alle categorie 1, 2, 3, 5,	

	6, 7, 10 e 11 della tabella di classificazione del DM nr. 770	
	del 25.02.82 e, comunque, lavori di sistemazione agraria e	
	forestale, di impianto e manutenzione di verde pubblico e	
	privato, di produzione e commercializzazione di prodotti or-	
	toflorovivaistici nonchè lavori di manutenzione e di pulizia	
	dei beni di enti privati, pubblici e demaniali, gestione men-	
	se ed attività di ristorazione, strutture ricettive turisti-	
	che e sociali;	
	10. gestire sia direttamente che congiuntamente che tramite	
	le cooperative socie, servizi di sensibilizzazione ambienta-	
	le, sportelli di informazione ambientale, laboratori ambien-	
	tali e tutte le attività inerenti agli stessi, raccolta (an-	
	che differenziata), autotrasporto (in conto proprio e di ter-	
	zi) e smaltimento di rifiuti solidi urbani (RSU) riciclabili	
	e speciali;	
	11. gestione servizi e sportelli URP ivi compresi sportelli	
	per immigrati, per i giovani, per gli anziani e per tutte le	
	categorie svantaggiate e non, sportelli antiusura, sportelli	
	per informazione comunitaria, call center, centri di prenota-	
	zione e tutte le attività annesse e connesse;	
	12. gestione biblioteche e servizi bibliotecari, di archivia-	
	zione, catalogazione ed informatizzazione;	
	13. gestione di progetti, eventi e servizi di tipo culturale,	
	artistico e ludico - ricreativo;	
	14. gestire servizi socio-assistenziali ed educativi a favore	

	di anziani, disabili fisici e psichici, minori e delle altre	
	categorie indicate dall'art. 4 legge 381/91 - Disciplina del-	
	le cooperative sociali e sue modificazioni ed integrazioni;	
	15. predisporre marchi e denominazioni sociali specifiche e	
	depositare brevetti;	
	16. ottenere l'affidamento, sia da Enti pubblici che privati	
	e con qualsivoglia forma contrattuale e gestire attività di	
	servizio sociale da affidare alle cooperative aderenti nei	
	seguenti ambiti:	
	a) inserimento lavorativo individualizzato di soggetti pro-	
	blematici o a rischio d'emarginazione tramite la gestione di	
	attività produttive, agricole o di servizio;	
	b) gestione di servizi sociali e/o sanitari di territorio	
	(centri sociali, comunità educative, centri aperti, mense so-	
	ciali, case di riposo, centri per immigrati, strutture del	
	"Dopo di Noi", centri diurni, comunità alloggio, case fami-	
	glia, gruppi appartamento, strutture ospedaliere e strutture	
	sociali e/o sanitarie in genere, RSA, RSD, RP, centri alzhai-	
	mer, hospice, ecc.);	
	c) assistenza a domicilio alle persone in stato di bisogno,	
	garantendone l'assistenza, il sostegno, la sorveglianza ed o-	
	gni aspetto educativo riguardanti i minori, gli anziani, i	
	portatori di handicap e nuclei familiari;	
	d) assistenza alle persone in caso di degenza presso ospeda-	
	li, case di cura, case di riposo, luoghi di villeggiatura,	

	RSA, RSD,RP, centri alzheimer, hospice ecc.;	
	e) organizzazione di attività di animazione sia per bambini,	
	portatori di handicap che per adolescenti ed adulti, tendenti	
	all'espressione della personalità ed in grado di favorirne	
	l'armonico sviluppo;	
	f) interventi di prevenzione e trattamento di situazioni pa-	
	togene e di disagio sociale che possano causare emarginazione	
	e disadattamento;	
	g) interventi di prevenzione e di rieducazione per bambini,	
	adolescenti ed adulti con disturbi organici e funzionali, mo-	
	tori, sensoriali, psicomotori, psicolinguistici, della comu-	
	nicaazione verbale, dell'apprendimento generale e specifico,	
	affettivi-relazionali;	
	h) gestione e integrazione della gestione di asili nido,	
	c.s.e., laboratori assistiti, scuole materne, e ogni luogo	
	dedicato per l'infanzia e per i portatori di handicap;	
	i) servizi di indagini conoscitive e ricerche finalizzate per	
	rilevare disturbi organici e funzionali nell'età evolutiva al	
	fine di favorire la prevenzione e l'intervento precoce; ser-	
	vizi di indagine di tipo sociale in genere e non, realizza-	
	zione di banche dati inerenti ai servizi sociali e non, ge-	
	stione archivi informatici, realizzazione coordinamento e ge-	
	stione di osservatori sociali rivolti allo studio di tutte le	
	fasce della società e a tutte le fasce di età per enti pub-	
	blici e privati; studi e sperimentazione di sistemi integrati	

	da implementare sul territorio per enti pubblici e privati;	
	j) ideazione e realizzazione di ogni altra attività simile a	
	quelle sopra elencate.	
	17. svolgere qualunque altra attività connessa ed affine a	
	quelle sopra elencate, nonchè compiere tutti gli atti e con-	
	cludere tutte le operazioni di natura immobiliare e mobiliare	
	necessarie od utili alla realizzazione degli scopi sociali e,	
	comunque sia, indirettamente che direttamente attinenti ai	
	medesimi, nonchè, tra l'altro, a solo titolo esemplificativo:	
	a) concorrere ad aste pubbliche e private ed a licitazioni	
	private ed altre;	
	b) istituire e gestire cantieri, stabilimenti, officine, im-	
	pianti e magazzini necessari per l'espletamento delle atti-	
	vità sociali;	
	c) quale attività non prevalente assumere interessenze e par-	
	tecipazioni, sotto qualsiasi forma, in società di capitali	
	comunque costituite, specie se svolgono attività analoghe e	
	comunque accessorie all'attività sociale, ciò con tassativa	
	esclusione di qualsiasi attività di collocamento;	
	d) dare adesioni e partecipazioni ad Enti ed Organismi econo-	
	mici, consortili e fideiussori diretti a consolidare e svi-	
	luppare il movimento cooperativo ed agevolarne gli scambi,	
	gli approvvigionamenti ed il credito;	
	e) concedere avalli cambiari, fideiussori ed ogni qualsiasi	
	altra garanzia sotto qualsivoglia forma agli Enti cui il Con-	

	sorzio aderisce, nonché a favore di terzi, nel tassativo ri-	
	spetto dei limiti previsti dalle leggi vigenti.	
	E' vietata alla società la raccolta del risparmio tra il pub-	
	blico ai sensi del Decreto Legislativo 1 settembre 1993 n.	
	385, salvo esclusivamente quanto previsto come possibile dal-	
	la delibera del 3 marzo 1994 del Comitato Interministeriale	
	per il Credito ed il Risparmio o da future emanande norme in	
	materia.	
	Sempre nel tassativo rispetto dei limiti prima enunciati nel	
	caso in cui, con apposito regolamento, sia disciplinata la	
	raccolta dei prestiti, limitatamente ai soci ed esclusivamen-	
	te ai fini del conseguimento dello scopo sociale, è data fa-	
	coltà ai soci stessi di conferire somme nel fondo all'uopo i-	
	stituito.	
	Il Consorzio può inoltre, costituire fondi per lo sviluppo	
	tecnologico o per la ristrutturazione e il potenziamento a-	
	ziendale, nonché adottare procedure di programmazione plu-	
	riennale finalizzate allo sviluppo e all'ammodernamento a-	
	ziendale ai sensi della legge nr. 59 - 31/01/1992 ed eventua-	
	li norme modificative ed integrative.	
	Per il conseguimento dell'oggetto sociale il consorzio può	
	svolgere qualunque altra attività connessa ed affine agli	
	scopi sopraelencati, nonché compiere tutti gli atti e conclu-	
	dere tutte le operazioni di natura immobiliare, mobiliare,	
	commerciale, industriale e finanziaria necessarie ed utili	

	alla realizzazione degli scopi enunciati e comunque, sia di-	
	rettamente che indirettamente attinenti ai medesimi.	
	TITOLO III	
	SOCI	
	Articolo 5	
	Il numero dei soci è illimitato: non può essere inferiore al	
	minimo stabilito dalla legge.	
	Possono essere soci:	
	. Cooperative sociali di tipo a) come disciplinate dall'arti-	
	colo 1) della legge 8 novembre 1991, n. 381, ed effettivamen-	
	te iscritte alla «Sezione, cooperazione sociale» del registro	
	prefettizio delle cooperative di cui all'articolo 13 del	
	D.Lgs.C.P.S. 14 Dicembre 1947 n. 1577;	
	. Cooperative sociali di tipo b), come disciplinate dall'ar-	
	ticolo 1) della legge 8 novembre 1991, n. 381, ed effettiva-	
	mente iscritte alla «Sezione cooperazione sociale» del regi-	
	stro prefettizio delle cooperative di cui all'articolo 13 del	
	D.Lgs.C.P.S. 14 Dicembre 1947 n. 1577;	
	Queste due categorie di soci, tra loro come somma complessi-	
	va, dovranno tassativamente sempre essere almeno pari al set-	
	tanta per cento della base sociale.	
	. Persone giuridiche pubbliche o private, nei cui statuti sia	
	previsto il finanziamento e lo sviluppo delle cooperative so-	
	ciali.	
	. Enti o associazioni che, in relazione a programmi o proget-	

	ti definiti abbiano obiettivi compatibili con lo scopo socia-	
	le del Consorzio.	
	. Soci sovventori come previsti dalla Legge 31/01/92, nr. 59	
	art. 4	
	. Gli azionisti di partecipazione, come previsti dalla Legge	
	31/01/92, tir. 59, art. 5 e art. 6	
	Non possono essere soci cooperative o Enti in stato di liqui-	
	dazione o sottoposti a procedure concorsuali.	
	La responsabilità dei soci per le obbligazioni sociali è li-	
	mitata all'ammontare delle quote sottoscritte.	
	Articolo 6	
	L'ente che intende associarsi al Consorzio deve presentare	
	domanda sottoscritta dal legale rappresentante con le seguen-	
	ti indicazioni:	
	a. denominazione sociale, sede ed oggetto sociale data della	
	costituzione;	
	b. numero dei soci	
	c. numero delle quote che intende sottoscrivere	
	d. dichiarazione di conoscere ed accettare integralmente lo	
	statuto del consorzio e i regolamenti interni;	
	e. indicazione della persona fisica alla quale compete la	
	rappresentanza nei confronti del consorzio.	
	Alla domanda devono essere allegati, sottoscritti dal Presi-	
	dente i seguenti documenti:	
	1. copia dell'atto costitutivo e dello statuto vigente al mo-	

	mento della domanda;	
	2. estratto della delibera dell'organo sociale che ha delibe-	
	rato l'adesione;	
	3. bilancio dell'ultimo esercizio;	
	4. ogni altro documento che il Consiglio di Amministrazione	
	ritenga utile o abbia richiesto.	
	Di ogni modifica che dovesse essere apportata allo statuto	
	dagli enti associati deve essere data comunicazione al con-	
	sorzio entro trenta giorni dalla avvenuta approvazione della	
	modifica stessa.	
	Articolo 7	
	Sull'accoglimento delle domande di ammissione a socio decide	
	il Consiglio di Amministrazione con l'obbligo di precisare il	
	motivo dell'eventuale rifiuto nella comunicazione da farsi a	
	norma dell'art. 13.	
	Il nuovo ammesso deve versare il valore nominale delle quote	
	sottoscritte secondo le modalità stabilite dal Consiglio di	
	Amministrazione.	
	Articolo 8	
	I soci sono obbligati:	
	a. ad osservare lo statuto e le delibere assunte dall'assem-	
	blea o dal Consiglio di Amministrazione.	
	b. a contribuire al perseguimento degli scopi sociali parte-	
	cipando all'attività sociale nelle forme e nei modi stabiliti	
	dall'assemblea e dal Consiglio di Amministrazione.	

	Articolo 9	
	La qualità di socio si perde per recesso, decadenza, esclusione o scioglimento della persona giuridica socia.	
	Articolo 10	
	I soci, possono recedere dalla società nei casi previsti dalla legge, nonchè ove abbiano perduto i requisiti per l'ammissione.	
	Spetta all'organo amministrativo constatare se ricorrano i motivi che, a norma della legge e del presente Statuto, legittimino il recesso, entro sessanta giorni dalla ricezione della dichiarazione di recesso.	
	Ove non sussistano i presupposti per il recesso, gli amministratori devono darne immediata comunicazione al socio che entro sessanta giorni dalla comunicazione può proporre opposizione innanzi al Tribunale competente per territorio.	
	Il recesso, a tutti gli effetti, si perfeziona con la comunicazione del provvedimento di accoglimento della domanda.	
	I rapporti mutualistici del socio receduto con la società, proseguono ed il recesso ha effetto, a questi fini, con la chiusura dell'esercizio in corso, ove il recesso venga perfezionato e comunicato tre mesi prima della chiusura, ovvero dalla chiusura dell'esercizio successivo in caso contrario.	
	E' fatto assoluto divieto di recedere a quelle imprese cui sia stata affidata l'esecuzione di lavori e fino a quando gli stessi non siano stati complessivamente ultimati; dopo la	

	completa esecuzione il socio potrà recedere ma, in deroga a	
	quanto previsto all'art. 14, non si darà seguito alla liqui-	
	dazione della quota di capitale sociale fino a quando i lavo-	
	ri medesimi non siano stati collaudati.	
	Quando per particolari circostanze il Consiglio di Ammini-	
	strazione consente il recesso anche in quest'ultimo caso,	
	farà carico all'associato receduto ogni e qualsiasi onere e	
	costo che dovesse derivare al Consorzio per effetto del re-	
	cesso medesimo, anche ed in particolare se per i lavori asse-	
	gnati non sono state collaudate e svincolate le eventuali po-	
	lizze rilasciate al Consorzio.	
	Articolo 11	
	La decadenza, è deliberata dal Consiglio di Amministrazione	
	nei confronti del socio che abbia perduto i requisiti per	
	l'ammissione indicati all'articolo 5.	
	Articolo 12	
	Oltre che nei casi previsti dalla legge, il Consiglio di Am-	
	ministrazione può escludere il socio che:	
	a. venga meno al comune intento di perseguire gli scopi so-	
	ciali, non osservando le disposizioni statutarie e le delibe-	
	razioni dell'assemblea e del Consiglio di Amministrazione,	
	non partecipando in modo assiduo alla vita del consorzio;	
	b. senza giustificato motivo non adempia puntualmente agli	
	obblighi assunti a qualunque titolo verso il consorzio o si	
	renda moroso nel pagamento delle quote sottoscritte; in que-	

	sti casi il socio moroso deve essere inviato a mezzo lettera	
	raccomandata a mettersi in regola con i pagamenti e l'esclu-	
	sione può avere luogo soltanto trascorsi due mesi dal detto	
	invito e sempre che il socio si mantenga inadempiente;	
	c. senza preventiva autorizzazione scritta dal Consiglio di	
	Amministrazione prenda parte in imprese che abbiano interessi	
	e svolgano attività contrastanti con quelle del consorzio.	
	Articolo 13	
	Le deliberazioni prese dal Consiglio di Amministrazione, a	
	norma degli articoli 7, 10, 11, 12, devono essere comunicate	
	e mezzo lettera raccomandata con ricevuta di ritorno all'in-	
	teressato, il quale può ricorrere al Collegio Arbitrale di	
	cui al successivo articolo 32.	
	Il mancato ricorso al Collegio Arbitrale entro 30 giorni dal	
	ricevimento della comunicazione, comporta l'accettazione del-	
	la delibera.	
	Nel caso di presentazione del ricorso, l'efficacia della de-	
	libera resta sospesa fino alla decisione del Collegio Arbi-	
	trale.	
	Articolo 14	
	I soci receduti, decaduti, od esclusi, hanno soltanto il di-	
	ritto al rimborso del capitale sociale da essi effettivamente	
	versato a cui aggiungere il sovrapprezzo pagato in sede di	
	acquisizione delle qualità dei soci ove versato e non capita-	
	lizzato, e gli eventuali importi di cui alle lettere d) ed e)	

	dell'articolo 21 del presente statuto e decurtare le perdite	
	imputabili al capitale, in proporzione alle quote possedute	
	e, la cui liquidazione avrà luogo sulla base del bilancio	
	dell'esercizio, nel quale lo scioglimento del rapporto socia-	
	le, limitatamente al socio, diventa operativo.	
	Il diritto al rimborso, salvo il diritto di ritenzione spet-	
	tante alla cooperativa fino alla concorrenza di ogni proprio	
	eventuale credito liquido esigibile, si matura allo scadere	
	dei centottanta giorni successivi alla approvazione del bi-	
	lancio.	
	In ogni caso il Consiglio di Amministrazione potrà, quando a	
	suo insindacabile giudizio vi sia motivo di garantire la so-	
	cietà ed i soci, dilazionare il rimborso fino a cinque anni	
	dell'approvazione del suddetto bilancio, in più rate con la	
	corresponsione dei relativi interessi legali.	
	Le quote per le quali non sarà richiesto il rimborso nel ter-	
	mine suddetto a quelle comunque non rimborsate, saranno devo-	
	lute al fondo di riserva straordinaria.	
	Entro un anno dalla cessazione il socio risponde verso la so-	
	cietà per il pagamento dei conferimenti non versati. Inoltre	
	dovrà rimborsare quanto ricevuto per la liquidazione della	
	quota, ove entro lo stesso termine venga dichiarato lo stato	
	di insolvenza della società.	
	TITOLO IV	
	CAPITALE SOCIALE - QUOTE	

	Articolo 15	
	Il capitale sociale è formato:	
	4. da un numero illimitato di quote del valore di Euro 500,00	
	(cinquecento) o se superiori, di un valore multiplo di tale	
	importo;	
	b. dal fondo di riserva indivisibile.	
	Il fondo di riserva indivisibile è costituito:	
	b.1 dalle eccedenza attive dei bilanci;	
	b.2 da qualunque altro importo pervenuto al consorzio per at-	
	ti di liberalità, lasciti o contributi in conto capitale da	
	enti pubblici e privati.	
	Articolo 16	
	Le quote detenute dai soci non possono essere sottoposte a	
	pegno o vincoli, né essere cedute senza l'autorizzazione del-	
	l'Organo amministrativo ai sensi dell'art. 2530 del c.c. e	
	con le modalità previste nel medesimo articolo.	
	TITOLO V	
	ESERCIZIO SOCIALE - BILANCIO E RELAZIONE DEGLI AMMINISTRATORI	
	- DESTINAZIONE DEGLI UTILI	
	Articolo 17	
	L'esercizio sociale si chiude il 31 Dicembre di ogni anno.	
	L'esercizio sociale va dal 1 gennaio al 31 dicembre di ogni	
	anno. Alla fine di ogni esercizio sociale l'organo ammini-	
	strativo provvede alla redazione del bilancio con il conto	
	dei profitti e delle perdite, previo esatto inventario, da	

	compilarsi tutti con criteri di oculata prudenza ed applican-	
	do le norme legali nonchè redigendo la relazione al bilancio	
	nella quale dovranno essere specificatamente indicati i cri-	
	teri seguiti nella gestione sociale per il conseguimento de-	
	gli scopi mutualistici e statutari in conformità con il ca-	
	rattere cooperativo della società, nonchè quant'altro ri-	
	chiesto dalla legge e dal presente statuto.	
	L'assemblea che approva il bilancio delibera sulla distribu-	
	zione dei residui annuali al netto di tutte le spese e costi	
	pagati o a pagare, compresi gli ammortamenti e le somme even-	
	tualmente dovute ai soci per adeguare il trattamento economi-	
	co.	
	Nel caso di residui passivi l'Assemblea delibera sulla coper-	
	tura delle perdite.	
	Gli avanzi di gestione risultanti dal bilancio saranno così	
	destinati:	
	a) non meno del 30% (trenta per cento) al fondo di riserva	
	ordinaria, mai divisibile tra i soci sotto qualsiasi forma,	
	sia durante la vita della società che all'atto del suo scio-	
	glimento, anche ai fini e per gli effetti di cui all'art. 12	
	della legge 16 dicembre 1977, n. 904;	
	b) il 3% (tre per cento) alla costituzione e all'incremento	
	del fondo mutualistico per la promozione e lo sviluppo della	
	cooperazione che, ove la cooperativa aderisse all'Associazio-	
	ne nazionale di rappresentanza, assistenza e tutela del movi-	

	mento cooperativo, riconosciuta ai sensi dell'articolo 5 del	
	D.Lgs. C.P.S. 14 dicembre 1947 n. 1577 e successive modifica-	
	zioni, quest'ultima ne sarà la destinataria. Si applica il	
	D.Lgs 2 agosto 2002, n. 220. In difetto di adesione tale ver-	
	samento andrà effettuato al Ministero del lavoro (apposito	
	capitolo del bilancio statale);	
	c) nella misura che verrà stabilita dall'assemblea che appro-	
	va il bilancio ai fini mutualistici;	
	d) all'erogazione di un dividendo ai soci operatori nella	
	misura che verrà stabilita dall'assemblea che approva il bi-	
	lancio, e che non potrà superare, in ogni caso, l'interesse	
	massimo dei buoni postali fruttiferi, aumentato di due punti	
	e mezzo rispetto al capitale effettivamente versato.	
	Nel tassativo rispetto di tale limite massimo il dividendo e-	
	rogato ai titolari di strumenti finanziari eventualmente in	
	circolazione e posseduti dai soci operatori, sarà del due	
	per cento più elevato di quello erogato ai soci in base alle	
	quote da questi ultimi detenute.	
	e) nella misura che verrà stabilita dall'assemblea che appro-	
	va il bilancio ad aumento gratuito del capitale sociale sot-	
	toscritto e versato, nel tassativo limite massimo della va-	
	riazione dell'indice nazionale generale annuo dei prezzi al	
	consumo per le famiglie di operai e impiegati calcolato dal-	
	l'Istituto Nazionale di statistica (Istat) per il periodo cor-	
	rispondente a quello dell'esercizio in cui gli utili stessi	

	sono stati prodotti. In alternativa a quanto sopra, l'organo	
	amministrativo potrà acquistare o rimborsare quote della so-	
	cietà con le modalità previste all'art. 2529 del cod. civile.	
	f) nella misura che verrà stabilita dall'assemblea che appro-	
	va il bilancio ad integrazione delle retribuzioni dei soci	
	lavoratori nel tassativo rispetto delle previsione del 3°	
	comma dell'articolo 11 del D.P.R. 29.9.1973 n.601 e dell'ar-	
	ticolo 7 del Regio Decreto 12 febbraio 1911, n.278 (approva-	
	zione del regolamento relativo alla concessione di appalti a	
	Società cooperative di produzione e lavoro e alla costituzio-	
	ne dei consorzi di cooperative per appalti di lavori pubbli-	
	ci);	
	g) nella misura che verrà stabilita dall'assemblea che appro-	
	va il bilancio alla costituzione o all'incremento di fondi di	
	riserva straordinaria od al fondo per lo sviluppo tecnologico	
	o per la ristrutturazione o per il potenziamento aziendale.	
	L'assemblea, può sempre deliberare, in alternativa alla de-	
	stinazione di cui alle lettere c), d) e), f) e g) che la to-	
	talità degli utili, fatto salvo solo quanto indicato alla	
	lettera b), venga devoluta al fondo di riserva di cui alla	
	lettera a) o a quello previsto dalla lettera g.	
	Il criterio di imputazione delle somme che la cooperativa	
	potrà attribuire ai soci a titolo di ristorni sarà determina-	
	to dalla media ponderata delle percentuali relative alle pre-	
	stazioni ed agli apporti effettuati dai soci nella società,	

	nonché alle acquisizioni effettuate dai soci nella società.	
	Tali prestazioni, apporti o acquisizioni al momento delle	
	transazioni con i soci sono contabilizzati come costi o rica-	
	vi provvisori. Alla chiusura dell'esercizio sociale, sulla	
	scorta delle risultanze di bilancio, la società rileverà la	
	percentuale dei ristorni da attribuire ai soci (positivi e	
	negativi) sulla scorta della percentuale delle transazioni o-	
	perate con i soci rispetto a quelle totali. Accertati i ri-	
	storni la società potrà deliberare (in caso di ristorni posi-	
	tivi) in alternativa:	
	1) di distribuirli in denaro o in natura;	
	2) di distribuirli mediante aumento proporzionale delle quote	
	possedute	
	3) di distribuirli mediante emissione di strumenti finanzia-	
	ri, la cui emissione, collocazione e funzionamento dovrà es-	
	sere conforme al dettato legislativo.	
	Le riserve non possono mai essere ripartite tra i soci.	
	TITOLO VI	
	ORGANI SOCIALI	
	Articolo 18	
	Sono organi del Consorzio:	
	a) l'assemblea dei soci;	
	b) il Consiglio di Amministrazione;	
	c) il Collegio Sindacale, nei casi in cui la legge lo preveda	
	obbligatorio oppure quando l'assemblea deliberi la sua nomina	

	nonostante la non obbligatorietà.	
	Articolo 19	
	L'Assemblea Ordinaria:	
	1) approva il bilancio consuntivo e, se dovesse ritenerlo utile, anche il bilancio preventivo;	
	2) procede alla nomina delle cariche sociali;	
	3) determina la misura degli emolumenti da corrispondere agli amministratori, per la loro attività collegiale, e la retribuzione annuale dei Sindaci o i gettoni di presenza per il triennio;	
	4) approva o modifica i regolamenti previsti dal presente statuto su proposta dell'organo amministrativo;	
	5) delibera sulle responsabilità degli Amministratori e dei Sindaci;	
	6) delibera su tutti gli altri oggetti attinenti alla gestione sociale riservati alla sua competenza dal presente statuto o sottoposti al suo esame dagli Amministratori;	
	7) nomina, nei casi previsti dall'articolo 2477 C.C. i Sindaci, il Presidente del Collegio Sindacale o il Revisore.	
	Essa si riunirà almeno una volta all'anno entro i centoventi giorni, od eccezionalmente e per speciali motivi, entro i centottanta giorni successivi alla chiusura dell'esercizio sociale. I motivi del rinvio debbono essere pertinenti alla particolarità dell'attività della cooperativa e debbono essere dettagliatamente descritti e giustificati nella relazione	

	integrativa.	
	L'assemblea si riunisce inoltre quante volte l'Organo ammini-	
	strativo lo creda necessario o ne sia fatta richiesta per i-	
	scritto, con indicazione delle materie da trattare, dal Col-	
	legio Sindacale o dal Revisore, o da almeno un terzo dei soci.	
	In questi ultimi casi la convocazione deve aver luogo entro	
	venti giorni dalla data della richiesta.	
	L'assemblea straordinaria, con le maggioranze di legge deli-	
	bera sulle modificazioni dell'atto costitutivo, sulle modifi-	
	che dell'oggetto e sugli argomenti che incidono sui diritti	
	dei soci, sullo scioglimento anticipato della cooperativa e	
	sulla nomina e poteri dei liquidatori.	
	La convocazione dell'assemblea deve effettuarsi mediante av-	
	viso, contenente l'ordine del giorno, il luogo (nella sede o	
	altrove ma sempre in Italia), la data della prima e della se-	
	conda convocazione, che deve essere fissata almeno 24 ore do-	
	po la prima, da trasmettersi a mezzo raccomandata, anche a	
	mano, con avviso o ricevuta di ricevimento nonchè da affig-	
	gersi nel locale della sede sociale almeno 10 giorni prima	
	dell'adunanza. La convocazione può essere effettuata, sempre	
	nei termini sopradetti, anche con altri mezzi (telefax,	
	e-mail) sempre che sia provato che il socio ne abbia avuto	
	ricezione.	
	In aggiunta a tale forma di pubblicità, la cooperativa può	
	curare che l'avviso di convocazione venga effettuata mediante	

	altri mezzi di comunicazione quali pubblicazione sugli organi	
	di stampa o altri periodici del movimento cooperativo o di	
	altri organi di informazione diffusi nella zona in cui ha se-	
	de la cooperativa.	
	In mancanza dell'adempimento della suddetta formalità l'as-	
	semblea si reputa validamente costituita quando siano presen-	
	ti o rappresentati tutti i soci con diritto di voto e presen-	
	ti o consta che siano informati tutti gli amministratori e	
	tutti i sindaci effettivi.	
	L'organo amministrativo potrà a sua discrezione e in aggiunta	
	a quella obbligatoria stabilita nel primo comma, usare qua-	
	lunque altra forma di pubblicità diretta a meglio diffondere	
	fra i soci l'avviso di convocazione delle assemblee.	
	Articolo 20	
	L'assemblea tanto Ordinaria che Straordinaria è valida in	
	prima convocazione quando sia presente o rappresentata alme-	
	no la maggioranza dei soci e in seconda convocazione qualun-	
	que sia il numero dei soci presenti o rappresentati nell'adu-	
	nanza.	
	Quando si tratta di deliberare sullo scioglimento anticipato	
	del consorzio, l'Assemblea per essere valida deve essere co-	
	stituita tanto in prima quanto in seconda convocazione, alme-	
	no dai tre quinti dei soci e le deliberazione relative devono	
	essere prese da tanti soci che rappresentino la maggioranza	
	dei voti attribuiti a tutti i soci.	

	Articolo 21	
	Nell'Assemblea hanno diritto di voto coloro che risultano i-	
	scritti da almeno tre mesi nel libro dei soci.	
	Ciascun socio ha diritto ad un voto qualunque sia la entità	
	delle quote sottoscritte.	
	I soci possono essere rappresentati in Assemblea solamente	
	dal loro presidente, dalla persona indicata ai sensi del-	
	l'art. 6 punto e. (o da altro socio della cooperativa consor-	
	ziata).	
	Non è ammessa la delega a persona o ente che non faccia parte	
	della base sociale.	
	Articolo 22	
	L'assemblea tanto Ordinaria che Straordinaria è presieduta	
	dal Presidente del Consiglio di Amministrazione; quando que-	
	sti non sia presente, il presidente è eletto dall'assemblea.	
	L'assemblea su proposta del presidente, provvede alla nomina	
	del segretario anche tra non soci ed eventualmente di due	
	scrutatori.	
	Le deliberazioni devono constare dal verbale sottoscritto dal	
	presidente, dal segretario ed eventualmente dagli scrutatori;	
	il verbale dell'Assemblea Straordinaria deve essere redatto	
	dal Notaio.	
	Articolo 23	
	Il Consiglio di Amministrazione si compone da tre a ventuno	
	consiglieri.	

	Il Consiglio di Amministrazione resta in carica tre esercizi,	
	i suoi componenti sono sempre rieleggibili, tranne nel caso	
	in cui, per superamento delle dimensioni consentite, si debba	
	applicare la normativa dettata per le S.p.A..	
	In tal caso gli amministratori sono rieleggibili soltanto per	
	tre volte.	
	I Consiglieri non hanno diritto a compenso per la carica; ad	
	essi spetta soltanto il rimborso e le spese sostenute per	
	conto del consorzio nell'esercizio delle loro mansioni nonché	
	eventuali compensi determinati dal Consiglio in relazione al-	
	l'espletamento di funzioni operative specificamente attribui-	
	te.	
	Gli amministratori sono sempre revocabili da parte dell'as-	
	semblea per via di una approvazione di una mozione di sfidu-	
	cia motivata.	
	In deroga a quanto stabilito dall'articolo 2383 3° comma C.C.	
	all'amministratore revocato non compete alcun diritto al ri-	
	sarcimento del danno.	
	Articolo 24	
	Il Consiglio di Amministrazione elegge tra i propri membri il	
	presidente e uno o più vicepresidenti.	
	Il Consiglio di Amministrazione può nominare un segretario	
	anche non amministratore.	
	Articolo 25	
	Il Consiglio di Amministrazione è convocato dal presidente	

	tutte le volte che egli lo ritenga utile oppure quando ne sia	
	fatta domanda da almeno un terzo dei consiglieri.	
	La convocazione fatta a mezzo di avvisi personali da spedirsi	
	o recapitarsi non meno di tre giorni prima dell'adunanza e	
	nei casi di urgenza, in modo che i consiglieri e i sindaci	
	effettivi ne siano informati almeno un giorno prima della	
	riunione.	
	Le adunanze sono valide quando vi intervenga la maggioranza	
	degli amministratori in carica.	
	Le deliberazioni sono prese a maggioranza assoluta dei voti.	
	A parità di voti prevale il voto del Presidente.	
	Le votazioni sono sempre palesi.	
	A parità di voti, dopo un supplemento di discussione si pro-	
	cede ad una nuova votazione.	
	Le deliberazioni del Consiglio di Amministrazione debbono	
	constare da verbale sottoscritto dal presidente e dal segre-	
	tario.	
	Le copie e gli estratti del verbale fanno piena prova se fir-	
	mati dal presidente e dal segretario.	
	Articolo 26	
	Il Consiglio di Amministrazione è investito dei più ampi po-	
	teri per la gestione ordinaria e straordinaria della società	
	senza eccezioni di sorta, ed ha la facoltà di compiere tutti	
	gli atti che ritenga opportuni per l'attuazione dell'oggetto	
	sociale.	

	Articolo 27	
	Il Consiglio di Amministrazione può delegare parte delle proprie attribuzioni al presidente e altri suoi membri o a una giunta esecutiva determinando i poteri, le mansioni ed i compiti.	
	Articolo 28	
	La rappresentanza sociale spetta al presidente ed al vice presidente delegato in caso di sua assenza o impedimento.	
	Il Consiglio di Amministrazione ha la facoltà di conferire ad uno o più amministratori e a procuratori "ad negotia" e speciali la rappresentanza della società da esercitarsi sia singolarmente che congiuntamente nei limiti dei poteri loro conferiti.	
	Il Collegio Sindacale, quando la legge lo impone come obbligatorio o quando i soci delibereranno di averlo nonostante la non obbligatorietà, si comporrà di tre membri effettivi eletti dall'assemblea tra i revisori contabili. Dovranno inoltre essere nominati dall'assemblea due sindaci supplenti. Il Presidente del Collegio Sindacale sarà nominato dall'assemblea.	
	La nomina dovrà avvenire rispettando il dettato legislativo.	
	I sindaci dureranno in carica tre esercizi e saranno rieleggibili.	
	Articolo 29	
	Il Collegio Sindacale, se nominato, controlla l'amministrazione della società, vigila sull'osservanza delle leggi e del	

	presente Statuto, accerta la regolare tenuta della contabi-	
	lità e la corrispondenza del bilancio alle risultanze dei li-	
	bri contabili e delle scritture, a norma di legge partecipa	
	alle riunioni del Consiglio di Amministrazione ed assolve a	
	tutte le altre funzioni attribuitegli dalla legge.	
	I Sindaci, che possono in ogni momento provvedere anche indi-	
	vidualmente ad atti di ispezione e controllo, devono effe-	
	tuare gli accertamenti periodici e quanto altro stabilito per	
	legge. Di ogni ispezione, anche individuale, dovrà compilarsi	
	verbale da inserirsi nell'apposito libro.	
	In sede di assemblea ordinaria di bilancio l'Organo Ammini-	
	strativo e il Collegio Sindacale devono specificatamente ri-	
	ferire i criteri seguiti nella gestione sociale per il conse-	
	guimento degli scopi statutari e mutualistici.	
	Nei casi in cui è obbligatorio ai sensi di legge, o per vo-	
	lontà dell'assemblea, viene nominato un organo di controllo	
	monocratico, o collegiale composto da tre sindaci effettivi e	
	due supplenti, nominati, tra i soggetti aventi i requisiti di	
	legge, con decisione dei soci, i quali provvedono pure alla	
	nomina del Presidente del Collegio. L'organo di controllo re-	
	sta in carica per tre esercizi e scadono alla data della de-	
	cisione dei soci di approvazione del bilancio relativo al	
	terzo esercizio della carica. I suoi membri sono rieleggibi-	
	li. L'Organo di Controllo ha i doveri e i poteri di cui agli	
	articoli 2403 e 2403 bis c.c. ed esercita il controllo legale	

	dei conti sulla società, salvi i casi in cui detto controllo	
	contabile non debba essere esercitato da altri soggetti, ai	
	sensi di legge.	
	TITOLO VII	
	REQUISITI MUTUALISTICI	
	Articolo 30	
	La cooperativa, essendo considerata a mutualità prevalente ai	
	sensi dell'art.111 septies del R.D. 30 marzo 1942, n.318 nel	
	rispetto delle norme di cui alla legge 8 novembre 1991,	
	n.381, deve indicare negli atti e nella corrispondenza il nu-	
	mero di iscrizione presso l'albo delle cooperative a mutua-	
	lità prevalente.	
	E' preciso impegno, comunque, della cooperativa di rientrare	
	nella categoria delle cooperative a mutualità prevalente e,	
	pertanto, così come prevede l'art.2514 del codice civile, si	
	propone:	
	a) il divieto di distribuire i dividendi in misura superiore	
	all'interesse massimo dei buoni postali fruttiferi, aumentato	
	di due punti e mezzo rispetto al capitale effettivamente ver-	
	sato;	
	b) il divieto di remunerare gli strumenti finanziari offerti	
	in sottoscrizione ai soci cooperatori in misura superiore a	
	due punti rispetto al limite massimo previsto per i dividen-	
	di;	
	c) il divieto di distribuire le riserve fra i soci cooperato-	

	ri;	
	d) l'obbligo di devolvere, in caso di scioglimento della so-	
	cietà, l'intero patrimonio sociale, dedotto soltanto i confe-	
	rimenti effettuati dai soci sovventori e il capitale sociale,	
	nonché i relativi dividendi eventualmente maturati, ai fondi	
	mutualistici per la promozione e lo sviluppo della coopera-	
	zione.	
	TITOLO VIII	
	DISPOSIZIONI GENERALI FINALI	
	Articolo 31	
	In caso di scioglimento del consorzio l'assemblea con la mag-	
	gioranza stabilita dall'articolo 20 ultimo comma nomina uno o	
	più liquidatori, e stabilendone i poteri.	
	Articolo 32	
	Ogni controversia che potesse sorgere tra la società ed i so-	
	ci, i loro eredi, gli amministratori, i liquidatori, relativa	
	all'interpretazione e/o esecuzione e/o risoluzione del con-	
	tratto sociale e dello Statuto, sarà decisa da un Collegio di	
	tre arbitri nominati, dal Presidente del Tribunale di Viterbo	
	ad istanza della parte più diligente; il Presidente del Tri-	
	bunale di Viterbo provvederà alla nomina entro trenta giorni	
	dalla richiesta.	
	Il Collegio Arbitrale funzionerà con poteri di amichevole	
	compositore senza formalità di procedura ed ha competenza so-	
	lo sui diritti disponibili.	

	Le decisioni del Collegio arbitrale sono inappellabili.	
	Articolo 33	
	Per meglio disciplinare il funzionamento interno, il Consi-	
	glio di Amministrazione potrà elaborare appositi regolamenti	
	sottoponendoli successivamente all'approvazione dei soci riu-	
	niti in Assemblea.	
	Articolo 34	
	Per quanto non previsto dal presente Statuto, valgono le nor-	
	me del vigente C.C. e delle leggi speciali sulla cooperazione.	
	La Cooperativa è a mutualità prevalente ed adotterà le norme	
	previste della legge per le società a responsabilità limita-	
	ta, nei limiti di cui all' art. 2519 del codice civile.	
	Firmato Sandra Berni	
	" Fabrizio Fortini notaio	
	Copia su supporto informatico conforme all'originale documen-	
	to su supporto cartaceo, ai sensi dell'art. 20 comma 3 D.P.R.	
	445/2000, che si trasmette ad uso Registro Imprese, in termi-	
	ni utili di registrazione.	
	Imposta di bollo assolta in modo virtuale tramite la Camera	
	di Commercio di Viterbo con autorizzazione n.1161 del	
	14/02/1995.	